

**Comune di AULLA**  
*Provincia di MASSA CARRARA*  
**ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

Verbale n. 15 del 24 luglio 2025

**PARERE IN ORDINE AL RICONOSCIMENTO  
DI DEBITI FUORI BILANCIO DA SENTENZE ESECUTIVE**

L'organo monocratico di revisione nella persona del Rag. Susanna Ferulli, nominato con deliberazione n. 50 del 30.12.2023, per il triennio in corso

Chiamata a rilasciare il parere di competenza ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. del D.Lgs. 267/2000 in merito alla proposta n. 21/2025 di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto "RICONOSCIMENTO DI UN DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, COMMA 1, LETTERA A) DEL D.LGS. N. 267/2000/ DECRETO DEL GIUDICE DI PACE DEL 15.05.2025 PER LA CONSULENZA TECNICA DISPOSTA D'UFFICIO NELLA VERTENZA R.G. 121/2023.".

VISTI

- L'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000 secondo cui "Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; (omissis)";
- L'art. 239, comma 1, lett. b) n. 6 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui "L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento; b) i pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di: (omissis) 6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni;

Considerata

La deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Sezione delle Autonomie secondo la quale "*il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall'approvazione da parte del Consiglio dell'Ente della relativa deliberazione di riconoscimento*";

Premesso che:

- nella causa promossa contro il Comune di Aulla, avente ad oggetto l'annullamento della sanzione amministrativa di cui al verbale n. 43/S/23, elevato dalla Polizia Municipale, il Giudice di Pace di Pontremoli, con ordinanza dell'11 ottobre 2024, ha disposto la nomina di un Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) al fine di effettuare una perizia sullo stato dei luoghi.
- in data 15 maggio 2025, il medesimo Giudice di Pace di Pontremoli ha provveduto alla liquidazione del compenso al CTU mediante decreto, stabilendo un importo di € 1.203,36, oltre IVA e accessori di legge se dovuti, detratto l'eventuale acconto già corrisposto. La spesa è stata posta in saldo a carico delle parti in causa.
- il CTU ha richiesto il pagamento della fattura n. 6 del 16.05.2025 dell'importo di € 633,86 emessa a saldo per consulenza tecnica, nella vertenza oggetto della presente, disposta dal Giudice di Pace di Pontremoli il cui importo totale è stato definito con il citato decreto di liquidazione del 15.05.2025;
- il CTU ha presentato quietanza degli importi rimanenti e pagati direttamente, in via solidale, dalla parte attrice, come da documentazione agli atti d'ufficio;

Vista la deliberazione della sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per la Liguria (del. n. 77/2019), con la quale è stato chiarito che il decreto di liquidazione per le prestazioni di un CTU rientra nella nozione sostanziale di “sentenze definitive” agli effetti dell’art. 194, c. 2, lett. a), D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che la Corte dei Conti per la Liguria ha argomentato come segue le sue conclusioni:

“Secondo la giurisprudenza (ex multis: Corte dei conti, sez. controllo EmiliaRomagna, Delib. 242/2013/PAR), la dicitura “sentenze esecutive” di cui all’art. 193, comma 2, lett. a) D. Lgs. 267/2000 va intesa in senso sostanziale, rientrandovi non solo il mezzo ordinario di giurisdizione (qual è la statuizione sul rito e sul merito ex art. 279, comma 2, c.p.c.) bensì ogni decisione che costituisca titolo esecutivo perché suscettibile di esecuzione forzata.

Costituisce dato acquisito quello “per cui, al di là del rilievo letterale, la riconoscibilità dei debiti derivanti da sentenze esecutive ammesse dall’art. 194, comma 1, lett. a), TUEL , è da intendersi riferita a tutti i provvedimenti giudiziari idonei a costituire un titolo esecutivo e ad instaurare un processo di esecuzione (...)” (Corte dei conti, sez. controllo Liguria, delib. 73/2018/PAR).

Anche il decreto di liquidazione CDU, in quanto titolo esecutivo, quindi esecutibile, è assimilabile ad una “sentenza esecutiva” ai fini dell’art. 194, comma 1, lett. a) D. Lgs. 267/2000.”

Esaminata la citata proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 21.7.2025 con la quale si intende procedere al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi e per gli effetti dell’art. 194, comma 1, lett. a), D.Lgs. 267/2000 derivanti dal citato decreto di liquidazione emesso Giudice di Pace di Pontremoli;

Considerato

Che la spesa derivante dal debito fuori bilancio oggetto della presente deliberazione è finanziata per l’importo complessivo di € 633,86, con risorse proprie del bilancio 2025-2027 esercizio 2025 sul capitolo 10120301- Titolo I spese correnti-missione 1-programma 2-”Spese legali e incarichi CTU” che presenta la necessaria disponibilità finanziaria”;

Tenuto conto

Del parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del I Settore “Lavori Pubblici e Urbanistica” in data 21.07.2025;

Del parere di regolarità contabile e copertura finanziaria espresso dal Dirigente del Settore “Servizi Finanziari e alla Città” in data 23/07/2025;

Invitato l’Ente

A trasmettere la presente deliberazione alla Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi della Legge 27.12.2002, n. 289 per lo svolgimento del controllo previsto dalla normativa di riferimento;

esprime parere favorevole al riconoscimento dei debiti fuori bilancio sulla base di quanto previsto dall’art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000.

San Giuliano Terme, 24 luglio 2025

**L’organo di revisione  
Susanna Ferulli**